



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 21/07/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione di quote della pensione stipulato in data 21/11/2015 ed estinto anticipatamente in data 31/12/2019, il cliente, in sede di reclamo, contestava la mancata retrocessione degli oneri commissionali. Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario, chiede con ricorso il rimborso, in applicazione del criterio della curva degli interessi, delle spese di istruttoria ed, in applicazione del criterio proporzionale *pro rata temporis*. delle commissioni per la finanziatrice, delle commissioni di intermediazione e del premio assicurativo rischio vita, per un importo complessivo pari a euro 604,88 oltre interessi. Chiede altresì all'Arbitro di valutare la possibilità di rappresentare ai competenti Uffici della Banca d'Italia il comportamento tenuto dall'intermediario resistente nella interazione con il ricorrente, alla luce delle disposizioni del TUB imposte agli intermediari.

L'intermediario, costituitosi come di rito, si oppone alle pretese del ricorrente, esprimendo, preliminarmente, articolate argomentazione circa l'applicabilità al caso di specie della sentenza *Lexitor* emessa dalla Corte di Giustizia Europea, evidenziando, tra l'altro, il legittimo affidamento creatosi negli intermediari circa il quadro normativo di riferimento per tutti i contratti stipulati antecedentemente alla data della sentenza *Lexitor* tale da non poter giustificare la possibilità di efficacia retroattiva della sentenza stessa.

Nel merito, eccepisce, innanzitutto, la correttezza del contratto di finanziamento, redatto in ossequio ai principi di trasparenza, prevedendo una valutazione "qualitativa" dei costi applicati al consumatore, distinguendo tra costi *up front* e *recurring*. Eccepisce che



rientrano tra i costi fissi, non oggetto di restituzione pro quota in caso di estinzione anticipata, le commissioni per la finanziatrice, le commissioni per l'intermediario del credito, le spese di istruttoria e le imposte e tasse. Sono invece costi a maturazione nel tempo, intrinsecamente connessi con la durata del finanziamento, e, dunque, oggetto di restituzione, in ipotesi di estinzione anticipata, le commissioni per la finanziatrice e per l'intermediario del credito per gestione pratica. Con riferimento al premio assicurativo, la resistente riferisce di aver trasmesso il reclamo alla compagnia di assicurazione che ha già provveduto a rimborsare al cliente quanto dovuto secondo le relative condizioni contrattuali, pari a euro 528,08, regolarmente incassato in data 12/02/2020. Riferisce di aver già provveduto, in un'ottica di attenzione alla clientela e in quella di snellimento del carico delle decisioni del Collegio, a rimborsare al cliente ( escluse le imposte), secondo il criterio della curva degli interessi, l'ulteriore somma pari a euro 545,40 a mezzo assegno circolare, inviato in data 20/02/2020 presso il domicilio eletto. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente ha ribadito, con riferimento alla sentenza *Lexitor* , che il giudice nazionale non è chiamato a disapplicare l'art.125 *sexies* TUB ma, al contrario ad applicare la norma interna di attuazione conformemente all'interpretazione dell'art. 16 par. 1 della Direttiva 2008/48/CE fornita dalla Corte di Giustizia. Ha precisato che, per quanto riguarda i costi *up front*, l'importo ancora dovuto, al netto del rimborso pari a euro 545,50, ammonta a euro 220,42. Per quanto riguarda alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti, quantifica in euro 384,86 la quota non ancora rimborsata. Tanto premesso, si rileva quanto segue in

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

Nel merito, la domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri economici connessi a due finanziamenti anticipatamente estinti rispetto ai termini convenzionalmente pattuiti, in applicazione del principio della equa riduzione del costo totale del credito, "pari all'importo degli interessi" e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", sancito dall'art. 125-*sexies* del TUB.

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato tanto nella "giurisprudenza ABF", quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 2e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione nel prevedere che " *il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art. 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi ed ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota dei costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.). Ritiene, pertanto – nel caso di specie – di accogliere, avuti presenti gli orientamenti recentemente condivisi tra i Collegi in ordine alla voce di costo sotto riportata - la domanda restitutoria per gli importi appresso indicati:

- 1) Commissione finanziatrice.....euro 386,87
- 2) Commissione intermediario.....euro 188,64

Per quanto riguarda le voci di costo "*recurring*", l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e moltiplicato per il numero delle rate residue e che l'intermediario è tenuto al rimborso al cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, riscontrata la natura *recurring* delle seguenti voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente, tenuto conto delle disposizioni contenute nel documento contrattuale e al netto dei rimborsi già effettuati, meritano di essere accolte pro quota come segue:

- 1) Spese di istruttoria.....euro 300,00
- 2) Premio rischio vita.....euro 384,26

In definitiva, va riconosciuto il diritto del ricorrente a ricevere, dedotto quanto già corrisposto pari a euro 545,40, il rimborso dell'importo complessivo pari a euro 604,88



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

(nei limiti della domanda) oltre interessi.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 604,88, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO